



RUANA

www.associazioneruana.com

EMAIL: azione.ruana@gmail.com

Phone: +39 391 114 5177

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 1 - 2022

Il giorno 22 luglio 2022 alle ore 19:00, presso la sede sociale via Colombo 7, 26900 Lodi (LO), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "RUANA" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Integrazione/Modifica statuto RUANA.

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 3 soci su un totale di numero 3 soci iscritti.

I quorum richiesti dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria sono pertanto rispettati.

Presiede l'Assemblea la sig. Miryam Filizzola, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Cesar Beltran, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente, il quale spiega ai soci che abbiamo ricevuto una comunicazione da parte della provincia di Lodi indicandoci che dopo la revisione dello statuto e per la registrazione al RUNTS è necessario: porre particolare attenzione a quanto previsto nelle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali **nn. 1309/2019** (con particolare riferimento al voto ai soci minorenni) e **18244/2021** (con particolare riferimento all'impossibilità per le associazioni di ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti), nonché alla circolare **n. 20 del 27/12/2018** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante chiarimenti circa la disciplina degli adeguamenti statutari."

Si apre dunque il dibattito. Interviene il Sig. Cesar Beltran, il quale chiede venga fatta una comparazione fra il vecchio e il nuovo statuto per determinare le voci che vengono integrate e modificate, verificando di conservare la finalità iniziale dell'associazione, dopo l'analisi si conferma che i nuovi adeguamenti possono aggiungersi nello statuto.



RUANA

www.associazioneruana.com

EMAIL: azione.ruana@gmail.com

Phone: +39 391 114 5177

Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di analizzare ed approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 3, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, di adottare le nuove integrazioni/modificazioni. Finita la delibera dell'ordine del giorno, e non avendo altri temi, il Presidente, comunica che si recherà, all'Agenzia delle Entrate per la registrazione per posteriormente inviarla alla Provincia de Lodi con la PEC,

In seguito alla lettura ed all'approvazione conferma che il presente verbale è parte integrante dello statuto, dichiara conclusa la seduta all'ora 22:00.

Il Presidente, Miryam Filizzola:

Il Segretario, Cèsar Beltràn



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI LODI

ATTO REG. 17 AGO. 2022. 1013 CATEG. 3

CON ESENTE

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Il Funzionario delegato

ENRICO M. MASINI

*su atto di delega del Direttore provinciale

A. MORICCO n° 1607 RDI del 10/06/2022



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Denominata
RUANA - ODV
CF 92561280154

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, associazione non riconosciuta, denominato **RUANA - ODV**, di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lodi, Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- ✓ Incoraggiare lo sviluppo sociale, economico e culturale attraverso la cooperazione internazionale.
- ✓ Assistere e affrontare le sfide operative della cooperazione internazionale.
- ✓ Sostenere la dignità umana e il benessere delle popolazioni migranti.
- ✓ Cooperare per l'integrazione, adattamento e sensibilizzazione delle diverse culture presenti nel territorio nazionale.



- ✓ Stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni e organizzazioni italiane ed internazionali operanti nel settore dello sviluppo e la cooperazione.
- ✓ Attività di raccolta fondi per l'auto sostentamento dell'associazione per il perseguimento dei suoi scopi.¹

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere² dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- c) Formazione universitaria e post-universitaria.
- d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

¹ Lo scopo di un'Associazione è rappresentato dai motivi che hanno indotto i soci a costituire l'Associazione

² Selezionare, tra le attività di interesse generale elencate al comma 1, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, quelle più coerenti con le attività svolte dall'Associazione. Si consiglia di riportare esattamente le espressioni utilizzate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017



- h) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'Associazione si propone di: ³

- ✓ Organizzare, pianificare, sviluppare seminari di carattere sociale per beneficio delle persone e degli studenti a livello nazionale e internazionale.
- ✓ Incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti, con informazione e formazione generale e specifica.
- ✓ Orientare agli studenti contro la dispersione scolastica, per assicurare il diritto dovere di istruzione e formazione.
- ✓ Pianificare corsi di alfabetizzazione per lo sviluppo delle tecnologie multimediali che serviranno alle persone non qualificate e di scarsi ricorsi a sviluppare nuove conoscenze.
- ✓ Assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare pratica lavorativa nel ciclo alternanza scuola-lavoro, certificando il lavoro fatto.

³ Descrivere concretamente le attività che si intendono realizzare



- ✓ Partecipare a incontri di carattere nazionale o internazionale che ci permettano conoscere come deve essere gestita la raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani.
- ✓ Sviluppare iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ed all' educazione ambientale.
- ✓ Pianificare corsi per lo sviluppo di procedure per il miglioramento del medio ambiente.
- ✓ partecipare a programmi nazionali ed internazionali di difesa ambientale.
- ✓ Aiutare con borse di studio per permettere il completamento del corso di studi a studenti in generale anche rifugiati o immigrati di bassi ricorsi economici sia livello nazionale che internazionale.
- ✓ Programmare e partecipare a incontri di carattere scientifico che ci permettano conoscere i problemi della società.
- ✓ Pianificare e promuovere incontri di natura scientifica per conoscenza della società
- ✓ Partecipare per la prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe.
- ✓ Partecipare alla formazione dello studio delle malattie di carattere ambientale;
- ✓ Organizzare e partecipare all'attività sociale che permettano alle persone come ridurre i consumi energetici;
- ✓ Programmare corsi d'aggiornamento per la gestione di prodotti pericolosi e come identificar la simbologia di cada prodotto.
- ✓ Partecipare e incontri sulla prevenzione del cambiamento climatico;
- ✓ Pianificare corsi per conoscere che è la emarginazione sociale e come migliorare gli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
- ✓ Creare per dare a conoscere alle persone la documentazione di sicurezza per la gestione d'attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
- ✓ Pianificare e Partecipare a incontri nazionali e internazionali per promuovere la pratica del volontariato.
- ✓ Promuovere la cultura del volontariato facendo attività sociali d'integrazione interculturale nazionale e internazionale.
- ✓ Promuovere e partecipare all'attività di raduno sociale per la presentazione delle diverse culture nel nostro paese e tutto il mondo.
- ✓ Organizzare e partecipare a corsi per la prevenzione del bullismo, come conoscere un bullo, caratteristiche e tecniche di prevenzione.



- ✓ Incoraggiare gli studenti a ridurre la dispersione scolastica attraverso strategie di prevenzione.
- ✓ Sensibilizzare agli studenti a fine di evitare situazioni di abbandono scolastico
- ✓ Creare procedure per individuare azioni di prevenzione che permettano agli studenti non lasciare la scuola.
- ✓ Aiutare i giovani che hanno abbandonato gli studi ad avere la possibilità di riprenderli in una fase successiva offrendo a loro metodi didattici personalizzati e più flessibili rispetto alle scuole tradizionali.
- ✓ Attivare misure di tutoraggio e di percorsi personalizzati insieme con i genitori per rafforzare la cooperazione in beneficio degli alunni.
- ✓ Sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorando le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere corsi per uno sviluppo sostenibile;
- ✓ Tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
- ✓ Organizzare e partecipare agli incontri per prevenire i conflitti familiari e sociali
- ✓ partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea.
- ✓ Incoraggiare lo sviluppo sociale, economico e culturale attraverso la cooperazione internazionale.
- ✓ Assistere e affrontare le sfide operative della cooperazione internazionale.
- ✓ Sostenere la dignità umana e il benessere delle popolazioni migranti.
- ✓ Cooperare per l'integrazione, adattamento e sensibilizzazione delle diverse culture presenti nel territorio nazionale.
- ✓ Stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni e organizzazioni italiane ed internazionali operanti nel settore dello sviluppo e la cooperazione.
- ✓ Attività di raccolta fondi per l'auto sostentamento dell'associazione per il perseguimento dei suoi scopi.
- ✓ Partecipazione in attività rivolte allo sviluppo sociale, economico e culturale.
- ✓ Promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche.
- ✓ Accogliere e programmare l'inserimento in strutture di piccole dimensioni alle persone che hanno bisogno.



- ✓ Organizzare con enti internazionali strategie per l'erogazione di buoni spesa per il vitto, sempre in beneficio delle persone con bassa qualità di vita.
- ✓ Andare a trovare migranti e programmare corsi con un mediatore linguistico per conoscere i bisogni delle persone stranieri.
- ✓ Facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari ed educativi, e l'inserimento in corsi di formazione.

Raccolta fondi:

- ✓ Contributi; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; entrate derivanti da iniziative promozionali nazionali ed internazionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- ✓ Stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o altre associazioni
- ✓ Favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, con destinazione alle persone svantaggiate.
- ✓ Favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
- ✓ Creare di programmi di alfabetizzazione per l'affermazione della cultura della non violenza e della pace.
- ✓ Promuovere con corsi formativi una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità.
- ✓ Promuovere il volontariato, a livello nazionale ed internazionale, inteso come partecipazione attiva e democratica alle azioni di cittadinanza e solidarietà.
- ✓ Cooperazione e solidarietà nazionale ed internazionale e collaborazione con la società civile degli altri Paesi impegnata a promuovere la pace e la giustizia sociale.
- ✓ Promuovere e partecipare a reti internazionali per la pace, i diritti umani, la giustizia sociale e la democrazia.
- ✓ Organizzare missioni di Pace nelle zone di conflitto e di post-conflitto per sostenere i diritti umani ed umanitari delle popolazioni vittime delle guerre.



- ✓ Formare/Educare alla Pace e ai Diritti Umani, alla mondialità, alle differenze, alla solidarietà, alla tolleranza, alla non violenza, alla cooperazione, all'inclusione e alla integrazione, all'accoglienza, alla condivisione e al dialogo, alla legalità, alla pari opportunità, alla convivenza pacifica, all'impegno attivo contro la guerra, le persone che socialmente partecipano in programmi sociali.
 - ✓ Promuovere il progresso economico e sociale delle persone povere che vivono nel nostro paese oppure all'estero.
3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. //OPPURE// apposita delibera del Consiglio Direttivo, le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
8. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale genitore o da un tutore legale.



Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) Di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) Di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;
- d) Di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere:

- a) Di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) Di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) Di non arrecare danno all'Associazione;
- d) Di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.



5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso e per esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto
- 5 La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7 bis – Soci minorenni

1. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale.
2. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore.
3. Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.



Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) Da un'Assemblea
 - b) Da un Consiglio Direttivo
 - c) Dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) Dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9 - Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.⁴
Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo *//oppure in sostituzione//* iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

⁴ È possibile prevedere che i soci con diritto di voto debbano essere iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci



Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) Elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) Discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) Discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- e) Delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) Delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- g) Delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) Approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) Fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
- j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) Deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.



Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.



6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle⁵ che riguardano la loro responsabilità.
7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
10. E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.⁶

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

⁵ Clausola facoltativa ma consigliata

⁶ L'art. 24 del D.Lgs 117/2017 prevede quanto qui riportato. E' però facoltativo, si può eliminare se non necessario.



4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.⁷
7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) Amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
 - b) Delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) Redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività
 - d) Propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
 - e) Gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - f) Approva o rigetta le domande di ammissione
 - g) Propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
 - h) Svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

⁷ Nel caso in cui sia ritenuto opportuno, lo statuto può prevedere siano assegnate altre funzioni all'interno del Consiglio Direttivo



- i) Eleggere il Presidente e il Vicepresidente, nominare il Segretario e il Tesoriere;

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione
4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.
6. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.



5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

2. Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.



2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;



- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
- h) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
- 2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
- 3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
- 4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.



5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro 31 dicembre ogni anno.
7. E facoltà al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, di prevedere la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24- Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, ~~previo parere dell'Ufficio~~ regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Data, luogo

Il Segretario

Il Presidente